



**COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

---

*Ufficio del Sindaco*

# **ORDINANZA**

**SINDACO**

**N. 9 del 24-06-2021**

**Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE**

***Soggetti destinatari:***

- al Prefetto di Pesaro,
- alla Regione Marche, all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino,
- all'A.A.t.o. n.1 Marche Nord
- alla Polizia Locale
- ai Comando Stazione carabinieri di Sant'Angelo in vado
- all'Ufficio del messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

## IL SINDACO

**Considerata** l'endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi;

**Ravvisata** la necessità, anche quest'anno, di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

**Valutato** che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente in questo mese di luglio e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

**Ritenuto** che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

**Considerato** il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

**Visto** l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che *"coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi"*;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

## ORDINA

**A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a tutto il mese di settembre, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:**

- **l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;**
- **il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;**
- **il lavaggio privato di veicoli a motore;**
- **il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;**
- **per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale.**

## INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

## AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

### **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine, tese a far rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.

### **TRASMETTE**

la presente Ordinanza, al Prefetto di Pesaro, alla Regione Marche, all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, all'A.A.t.o. n.1 Marche Nord per l'inoltro alla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici, alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

### **IL SINDACO**

*(Dott. Stefano Parri)*

*Stefano Parri*

